

R.G. 18638/2020



TRIBUNALE di ROMA

Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi;

viste le note depositate dalle parti e dato atto dello svolgimento dell'udienza del 17 settembre 2020 “*mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*” come previsto dall’art. 221, comma IV, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella l. n. 77 del 17 luglio 2020;

rilevato che:

- l’istituto dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 *bis* c.p.c., potendo trovare applicazione anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 696 c.p.c. non partecipa di quella natura cautelare comune agli altri mezzi di istruzione preventiva prescindendo dal requisito dell’urgenza di provvedere e dunque dal *periculum in mora*, essendo caratterizzato dalla finalità deflattiva: la funzione è quindi quella di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi contrattuali o da fatto illecito e quindi ha per oggetto l’acquisizione (indipendentemente da ogni ragione di urgenza) di elementi probatori decisivi nell’eventuale futuro giudizio, con l’obiettivo di incentivare la composizione stragiudiziale delle liti, creando meccanismi volti a persuadere le parti verso soluzioni bonarie;
- presupposto di ammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 *bis* c.p.c. è dunque che la controversia fra le parti abbia come unico punto di criticità la determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, essendo compito del consulente tecnico quello di percepire,



verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, non potendo il procedimento essere utilizzato per accertare la mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito e non potendosi nominare un consulente tecnico ai sensi dell'art. 696 *bis* c.p.c. quando si tratti di trovare *“la soluzione di questioni giuridiche controverse tra le parti e che richiedono invece l'espletamento di un'istruttoria svolta con le forme e garanzie di un procedimento ordinario di cognizione”* (cfr. in tal senso Trib. Mantova, 4 settembre 2008, Trib. Pavia, 14 luglio 2008; conforme la recente giurisprudenza di questo Tribunale, cfr. Tribunale di Roma, sez. XVI Civile, ordinanza del 14 febbraio 2019; Tribunale di Roma, sez. IX civile, ordinanza 8 febbraio 2017);

rilevato che, nel caso di specie e alla luce della prospettazione di parte ricorrente, sia controversa proprio la sussistenza della responsabilità in capo ai resistenti, anche in considerazione del difetto di legittimazione passiva sollevato dal resistente costituito e dalla deduzione (che certamente richiede preliminari approfondimenti di merito preclusi in questa sede) circa l'alterazione dello stato dei luoghi successiva alla conclusione dei lavori di appalto di cui si discute;

ritenuto pertanto che lo strumento azionato non sia ammissibile per i motivi esposti;

PQM

Dichiara l'inammissibilità del ricorso;

condanna il CONDOMINIO DI VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.

Si comunichi.

Roma, 24 settembre 2020

Il Giudice



dott.ssa Stefania Garrisi

